

Avv. Franco Leone

Via F. Acri, 65
88100 Catanzaro
tel. e fax +39 0961 / 62861
C.F. LNE FNC 74 R 22 A 736 U
P.I.02941170793

TRIBUNALE CIVILE DI CATANZARO**Ricorso procedura di ristrutturazione dei debiti ex art. 67 d.lgs. 12/01/2019 n. 14**

Per Mercurio Vincenzo, nato a Catanzaro il 07.07.1959 (C.F. MRCVCN59L07C352L) ed ivi residente in Via Eraclea, n. 40, rappresentato e difeso, come da procura in calce al presente atto, dall'Avv. Franco Leone (C.F. LNEFNC74R22A736U), nel cui studio sito in Catanzaro, Via Francesco Acri, n. 65, elegge con lui domicilio. L'Avv. Franco Leone, C.F. LNEFNC74R22A736U, dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 176 c.p.c., di volere ricevere le comunicazioni presso il proprio numero di fax 0961-62861 o al seguente indirizzo di posta elettronica e mail certificata franco.leone@avvocaticatanzaro.legalmail.it;

Oggetto: Ricorso procedura di ristrutturazione dei debiti ex art 67 d.lgs. 12/01/2019 n. 14

Premesso che

- il ricorrente risiede nel Comune facente parte del circondario del Tribunale di Catanzaro (cfr. doc.1);
- il ricorrente versa in una situazione di sovraindebitamento così come definita dall'art. 2 lett. c) del nuovo codice di c.c.i.i., in relazione alle obbligazioni assunte, tale da determinare una rilevante difficoltà ad adempiere regolarmente alle stesse;
- ha intenzione di avvalersi della procedura di ristrutturazione dei debiti, ex art. 67 del nuovo c.c.i.i.;
- non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alle procedure di composizioni delle crisi da sovraindebitamento, Capo II, del nuovo c.c.i.i.;
- il ricorrente ha presentato, in data 09.05.2022, regolare istanza per la nomina di un professionista presso l'OCC – “*Centro Ricerca Autonomie Territoriali Europee*”, con cui ha collaborato, assistito da suo difensore, Avv. Franco Leone, e fornendo allo stesso ogni documentazione utile alla ricostruzione della sua effettiva situazione economica e patrimoniale; (cfr. doc. 12)
- l'istante presenta, ad oggi, un'esposizione debitoria, così come attestato dalla relazione particolareggiata del professionista incaricato Prof. Avv. Andrea Lollo, nominato dall' OCC - “*Centro Ricerca Autonomie Territoriali Europee*”, un totale debiti € **268.562,01** (cfr. doc. 13-14);
- con la procedura di ristrutturazione dei debiti, equiparabile alla liquidazione giudiziale, l'istante potrebbe beneficiare dell'istituto dell'esdebitazione, ex art. 280 c.c.i.i.;



Tutto ciò premesso il sig. Mercurio, come sopra rappresentato difeso e domiciliato, espone e precisa quanto segue

D) Cause di sovraindebitamento

La situazione di crisi economica e finanziaria in cui versa, oggi, il sig. Mercurio è da ricondurre agli accadimenti sopravvenuti, soprattutto di carattere familiare, che hanno inciso negativamente sull'andamento finanziario del ricorrente. (cfr. doc.1)

Il ricorrente, infatti, che ha un nucleo familiare cospicuo, coniuge e 3 figli, ha mantenuto con un unico stipendio, di agente di polizia penitenziaria, tutta la famiglia. (cfr. doc. 2).

Il sig. Mercurio ha sostenuto, e sostiene tutt'ora, interamente le spese di mantenimento per l'università dei propri figli. Infatti il primo genito, sig. Gregorio Mercurio, laureatosi a Roma nel 2018, ha da poco intrapreso la carriera lavorativa, fuoriuscendo dal nucleo familiare del ricorrente solo nel 2021. Il secondo genito, Gianluca Mercurio, è studente universitario ed è a carico dello stesso ricorrente. Infine, il terzo genito, Mercurio Gabriel, è attualmente disoccupato e vive nell'abitazione del ricorrente a suo carico.

Quanto al coniuge, Sig.ra Rosanna Mancuso, è stata sempre disoccupata e, per un breve periodo, in seguito alla scoperta di una grave malattia, ha percepito una pensione di invalidità pari a € 287,00, che, poi, è stata revocata (cfr. doc. 3)

L'odierno ricorrente, dunque, con il solo proprio lavoro e con la diligenza del *bonus pater familias*, ha condotto una vita nel sacrificio svolgendo, anche, ore di straordinario così da poter percepire un salario che gli permettesse di sostenere le spese a suo carico.

Inoltre, precedentemente all'acquisto della prima abitazione, ha pure pagato la locazione per abitazione familiare per diversi anni mentre per altri non è riuscito ad onorarli. (cfr. doc. 4)

In seguito, ha deciso di acquistare un immobile come prima casa, agevolato anche dai bassi tassi di interesse applicati, onde evitare di pagare affitti e ritrovarsi in una situazione di disagio come in passato.

Infatti, l'istante, in data 26.10.2016, ha acquistato un immobile, per il prezzo di €140.000,00, versando € 5.000,00 in acconto mentre rispetto alla restante somma di €135.00,00, ha contratto un mutuo ipotecario per acquisto prima casa da onorare con il pagamento 60 rate semestrali, mutuo che lo stesso ricorrente ha stipulato ed ottenuto con l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) di Catanzaro (doc. 5). Dalla relazione del professionista, non è stato offerto nessun riscontro dall'INPS.

Questo stesso mutuo, che rappresenta il maggior debito del Sig. Mercurio, ha una rata semestrale da € 3.034,92, con un totale da restituire di € 182.095,20 in 30 anni.



Ad oggi, il ricorrente ha pagato le prime 9 rate semestrali di mutuo (l'ultima risale al 30.06.21) e pertanto rimangono da pagare 51 rate (ultima è del 31.12.2046) per un totale da adempiere pari ad €155.780,92.

Il ricorrente ha cessato il proprio rapporto di lavoro, come agente di polizia penitenziaria presso il Min. dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria territoriale dello Stato, ed è stato collocato in pensione e percepisce una somma mensile netta di € 1.892,79 (cfr. doc. 6).

Ritrovandosi, dunque, con un salario mensile molto più basso rispetto agli anni in cui prestava servizio come agente di polizia penitenziaria attesa anche l'impossibilità di poter effettuare ore di straordinario che gli consentivano di percepire un'entrata più cospicua.

A ciò si è pure aggiunta la perdita della pensione di parte del coniuge, giusta quanto sopra detto, con la conseguenza che la capacità patrimoniale familiare si ridotta ulteriormente. (cfr. doc.3)

In tale contesto il ricorrente, trovandosi sempre più in difficoltà, ha sottoscritto nuovi prestiti per far fronte all'esigenze di cui si è detto, entrando così in una situazione di grave indebitamento.

Più nel dettaglio, l'attuale esposizione debitoria in capo al ricorrente, oltre al mutuo precedentemente citato, è così costituita:

- Finanziamento con BNL, stipulato in data 06.06.2017, per € 5.443,66, durata di ammortamento di 60 mesi, con rata mensile di € 102,70, rispetto al quale, ad oggi, sono state pagate n.57 rate e rimangono da pagare 3 rate mensili nei riguardi di BNL, per un debito pari € 308,1. Tale debito risulta **estinto** come emerge dalla relazione del professionista che ha contattato il creditore BNL, la quale ha risposto di non avanzare nessun credito nei riguardi dell'odierno ricorrente (cfr. doc. 13-14);
- Finanziamento con Santander COUNSUMER BANK, del 31.07.19, con una quota residua di € 24.175,22 (cfr. doc. 8). Dalla relazione del professionista si evince come tale credito sia stato ceduto dalla società Compass S.p.a che ha dichiarato di essere creditrice della somma di €38.944,29; (cfr. doc.13-14)
- Finanziamento FINDOMESTIC del 04.02.2019, pari ad € 57.180,00, con una durata di 120 mesi, rata mensile di €476,50, rispetto al quale è dovuta la somma di € 41.455,50 (cfr. doc. 9); dalla relazione del professionista è emerso che la società Findomestic ha comunicato di avere ceduto il rapporto alla società IFIS NPL s.p.a, la quale interpellata via pec non ha dato riscontro (cfr. doc. 13-14);
- Debiti tributari nei confronti Agenzia dell'Entrate – Riscossione pari ad € 3.955,07. (cfr. doc.10);
- Debiti con So.ge.t Spa, per diverse annualità di canoni idrici, pari ad un totale previsto di €1.627,67, più un atto di pignoramento di crediti verso terzi, emesso



dalla stessa So.g.e.t. spa, per una somma pari ad € 477,27 (cfr. doc. 11); dalla relazione del professionista, invece, emerge un debito dichiarato dalla stessa So.g.e.t. spa di €3.040,52; (cfr. doc. 13-14)

- Debito con la sig.ra Giuseppina Pisano, per canoni di locazione, avente ad oggetto l'immobile ad uso abitativo sito in Catanzaro Lido, in Via Crotone n.93, con un canone annuo di euro 3.408,62 da versare in ratei mensili da € 284,04 per le mensilità da gennaio 2006 a novembre 2007, data in cui i vigili del fuoco hanno intimato al ricorrente a alla propria famiglia di sgomberare l'immobile per problemi statici dello stesso (cfr. doc.4); dalla relazione del professionista emerge un debito di € 18.185,7, indicato dall'attestatore incaricato (cfr. doc. 13-14).

Pertanto, ad oggi, alla luce anche della relazione del professionista, la situazione debitoria dell'odierno ricorrente è pari ad € 155.780,92 per il mutuo di cui si è detto, mutuo garantito da ipoteca sull'immobile, a cui aggiungere la restante somma di € 105.587,09 per ulteriori prestiti e debiti contratti.

Come si può facilmente notare, le entrate del ricorrente, pari a poco più di € 1.800,00 mensili, non consentono di soddisfare le obbligazioni assunte ove si tenga conto anche del fatto che con la detta entrata deve provvedere al fabbisogno quotidiano della propria famiglia

Dalla ricostruzione della situazione debitoria il Sig. Mercurio, si trova in un chiaro stato di sovraindebitamento, che ai sensi dell'art.2, lett. c) del nuovo c.c.i.i. si intende *“lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza”*.

Tale situazione non gli permette di poter continuare ad adempiere le obbligazioni assunte. Inoltre, il ricorrente, negli ultimi 5 anni non ha compiuto atti di straordinaria amministrazione, il ricorso al credito che ha determinato lo squilibrio finanziario non è imputabile a mala fede, colpa grave o frode in quanto il ricorrente, così come si evince dalla documentazione allegata e così come viene confermato nella relazione del professionista nominato nell'ultimo quinquennio ha destinato le proprie risorse principalmente al mantenimento del proprio nucleo familiare, fronteggiando dapprima le spese correnti e cercando di saldare alcune posizioni debitori.

Risulta evidente che il debitore si trovi in una circostanza di responsabilità legata al merito creditizio, ovvero è stato indotto a contrarre un credito sproporzionato rispetto alle sue capacità restitutorie dalle società finanziarie che non hanno effettuato una corretta valutazione del merito creditizio.

Il legislatore ha ritenuto di attribuire rilevanza alla corresponsabilizzazione del finanziatore nella determinazione dello stato di indebitamento, infatti, l'art. 69 al co.2 del



nuovo c.c.i.i. stabilisce che “il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all’art. 124 bis del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.”

Tale stato di cose incide in ordine alla meritevolezza dell’accoglimento della presente domanda poiché, come detto, i soggetti finanziatori hanno colpevolmente dato causa alla situazione di squilibrio finanziario del ricorrente, giusta quanto sopra esposto e quanto si esporrà nel seguente punto del presente atto.

II) Relazione particolareggiata del professionista nominato dall’OCC, per la procedura di ristrutturazione dei debiti (ex Piano del consumatore l.3/12) del sig. Vincenzo Mercurio

Premesso che dalla relazione particolareggiata del professionista nominato, Prof. Avv. Lollo, emerge parere favorevole sulla richiesta avanzata dal Sig. Mercurio, di essere ammesso all’ex Piano del Consumatore della L.3/2012 (ad oggi procedura di ristrutturazione dei debiti, ex art. 67 nuovo c.c.i.i.) avanzata.

Dalla stessa relazione sono emerse, inoltre, diverse considerazioni legate:

-alla valutazione dei soggetti finanziatori in ordine alla concessione dei finanziamenti, ovvero sul merito creditizio: il professionista nominato, nell’allegata relazione, al punto 6 si è espresso sul merito creditizio richiamando “la lett. e) dell’art. 9, comma 3- bis, L. n. 3/2012 richiede all’OCC l’indicazione del fatto che, ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore valutato, con deduzione dell’importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al suo reddito disponibile. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all’ammontare dell’assegno sociale, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell’ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

Non appare inutile evidenziare che si tratta di un accertamento che, ai sensi del novellato comma 3-bis dell’art. 12-bis, L. 3/2012, incide sulla legittimazione dei creditori a impugnare il piano omologato (cfr., in argomento, da ultimo, Trib. di Roma, sez. fallimentare, 05/11/2021).

a) Con riguardo al mutuo ipotecario contratto con l’INPS in data 06.06.2017 si rileva che a quella data l’importo dell’assegno sociale era pari a € 448,07. Detta somma va moltiplicata per 2,47 (quale parametro corrispondente al numero di 4 componenti del nucleo familiare come previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159). Il risultato, pari a € 1.106,73, costituisce, dunque, l’importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. Considerato che la rata di mutuo era pari a € 500,00 mensili, sembra possibile osservare che il soggetto finanziatore (INPS) abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, che percepisce una pensione mensile netta di € 1.878,05.



b) Con riguardo al finanziamento contratto con Findomestic in data 04.02.2019 si rileva che anche a quella data l'importo dell'assegno sociale era pari a € 448,07. Con la conseguenza che, alla luce di quanto sopra detto, la somma di € 1.106,73, costituiva l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. Considerato l'importo mensile della pensione percepita dal ricorrente e considerato, altresì, che sullo stesso gravava già una rata di mutuo pari a € 500,00,00 è possibile osservare che il soggetto finanziatore (Findomestic), concedendo un prestito avente una rata pari a € 476,50, non abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore.

c) Di conseguenza, **neppure la Santander Consumer Bank ha tenuto conto del merito creditizio del debitore**, nel momento in cui, in data 31.07.2019, ha concesso un ulteriore prestito avente una rata mensile pari a € 170,73.” (cfr. doc. 13 punto 6)

-le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere alle obbligazioni assunte: il professionista nominato ha affermato, nell'allegata relazione, che “sulla base di quanto dichiarato dal ricorrente e di quanto emerge dalla documentazione prodotta, risulta che le ragioni dell'incapacità di adempiere agli impegni assunti derivano principalmente dalla riduzione della capacità patrimoniale del ricorrente - anche a seguito del collocamento in pensione - e, più in generale, della famiglia, stante anche la perdita della pensione della sig.ra Rosanna Mancuso, coniuge del ricorrente.

Tale situazione ha indotto il ricorrente, una volta ottenuto un mutuo ipotecario dall'INPS per l'acquisto della prima casa, a contrarre prestiti e finanziamenti - con soggetti i quali, come detto sopra, non hanno tenuto conto del merito creditizio del debitore - al fine di poter far fronte alle incompressibili esigenze di vita quotidiana della famiglia.

Tuttavia, le rate mensili da restituire ai soggetti finanziatori non consentono al ricorrente di poter disporre di una somma necessaria per condurre una vita dignitosa per sé e per la propria famiglia”. (cfr. doc. 13 punto 7).

Inoltre, dal punto 10 della relazione, viene confermato che l'odierno ricorrente negli ultimi 5 anni non ha compiuto atti di straordinaria amministrazione, ex art. 67 co. 2 lett. c) del nuovo c.c.i.i. ed è stato affermato che “al fine di valutare la solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni, il professionista nominato ha compulsato le banche dati e assunto le informazioni rilasciate dai ricorrenti. Da quanto sopra emerge che l'indebitamento deriva dalla difficoltà di fare fronte alle rate di mutuo e dei finanziamenti contratti. Il ricorrente, nell'ultimo quinquennio, ha destinato le proprie risorse principalmente al mantenimento del proprio nucleo familiare, fronteggiando dapprima le spese correnti e cercando di saldare alcune posizioni debitorie. Tuttavia, le diverse rateizzazioni mensili in corso (mutui, finanziamenti ecc.), unitamente alle spese correnti, hanno determinato un esborso non più sostenibile, determinando la crisi da sovraindebitamento”. (Cfr. doc. 13 punto 10).

Si riporta, infine, dalla stessa relazione la ricostruzione dell'esposizione debitoria dell'odierno ricorrente:

-totale debiti: €268.562,01

-di cui in prededuzione €7.200,00;



in privilegio €157.943,37;
in chirografo €103.418,64;

III) Passività

Di seguito si riassumono, in maniera sintetica, in virtù di quanto dettagliatamente su esposto, le passività del ricorrente, alla luce delle considerazioni riscontrate nella relazione del professionista nominato e con l'individuazione della loro natura oltre alle spese prededucibili ai fini della presentazione del piano, in modo tale da fornire tutti gli elementi utili ad una quanto più accurata valutazione dello stato di sovraindebitamento in essere:

Tipologia di finanziamento/Debito	Creditore	Ammontare Debito	Debito residuo	Categoria credito
Mutuo prima casa	INPS	182.095,20	155.780,92	Privilegiato- ipoteca
Cessione del quinto	Compass Spa	42.360,00	38.944,22	Chirografo
Debito tributi	So.g.e.t. spa	3.040,52	3.040,52	Chirografo
Debito fisco	Ag. Entrate – Riscossione	3.935,28	2.162,42 1.792,62	Privilegio Chirografo
Finanziamento	IFIS S.p.a	57.180,00	41.455,50	Chirografaro
Debito sig.ra Giuseppina Pisano	Sentenza n.462/2009 Tribunale di Catanzaro	10.225,26	18.185,71	Chirografaro
Debito per la retribuzione dell'OCC		3.600,00	3.600,00	Prededucibile
Debito per la retribuzione del professionista	Avv. Franco Leone	3.600,00	3.600,00	Prededucibile

totale debiti: €268.562,01

-di cui in prededuazione: €7.200,00;
in privilegio: €157.943,37;



in chirografo: €103.418,64

IV) Situazione attuale

Premesso che l'istante:

- ad oggi, percepisce una pensione netta pari ad € 1.878,05 dalla quale vengono decurtati la cessione del quinto (-€170,73), recupero obbligatorio (-€226,76) e per il pagamento di alcuni piccoli finanziamenti (-€170,33) per un totale di € 567,82. Si tratta di trattenute che vengono effettuate dalla pensione a fronte di una parte dei debiti di cui si è sopra detto, per cui percepisce una somma mensile pari ad €1.310,00, dalla quale deve poi decurtare la rata del mutuo prima casa che, mensilmente, incide in misura pari ad € 500,00, con le somme residue deve poi provvedere al sostentamento della propria famiglia e non può onorare gli ulteriori debiti sopra indicati.

Lo stesso non ha infatti altri beni immobili da poter mettere a disposizione della procedura; non ha beni mobili.

Il coniuge risulta proprietario di una automobile, Opel Astra del 2017 (di scarso valore) su cui è stato disposto, in ultimo, anche il fermo amministrativo (n. 2021/0000215668) indetto dalla So.g.e.t. spa: si precisa che questo è un bene strumentale essenziale che non può liquidare, atteso che è l'unico autoveicolo a disposizione del nucleo familiare e che viene utilizzato per fare fronte alle esigenze della stessa. (cfr. doc. 15)

V) Proposta per la procedura di ristrutturazione dei debiti

Alla luce di quanto sopra esposto e della situazione di sovraindebitamento evidente in cui versa il ricorrente, attesa la comprovata volontà dello stesso ricorrente di volervi porre rimedio, assicurando ai creditori una soddisfazione assolutamente migliore rispetto a quella conseguente all'attuale situazione di difficoltà, si propone, per i debiti in essere e per le spese di sostentamento, alla seguente procedura di ristrutturazione dei debiti.

Sotto il profilo oggettivo la situazione del ricorrente rientra nel requisito normativo del "sovraindebitamento" a fronte di uno squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, tale da far emergere la rilevante difficoltà ad adempiere alle obbligazioni assunte.

Dai dati riportati, risulta evidente che il ricorrente non solo versa in uno stato di incapacità ad adempiere regolarmente ai propri debiti ma si ritrova in una situazione economica totalmente sproporzionata, in quanto non avendo altri beni da mettere a disposizione della procedura, lo *status* debitorio del ricorrente deve essere fronteggiato con la sola busta paga della pensione pari ad €1.892,79. Pertanto essenziale, al fine di redigere il piano, risulta il reintegro della somma percepita dal Sig. Mercurio, in quanto, ogni mese dai €1.878,05, gli viene detratto, in automatico, con le seguenti



voci: la cessione del quinto (-€170,73), recupero obbligatorio (-€226,76) e piccoli finanziamenti (-€170,33) per un totale di € 567,82.

Tenuto conto delle considerazioni espresse dal professionista nella relazione sull'esposizione debitoria dell'odierno ricorrente aggiornata, si espone un prospetto di Piano:

-Ripartizione delle somme

Una possibile proposta, può ritrovarsi nel veder pagare interamente il credito legato al mutuo prima casa, onorandolo per i restanti 24 anni, con richiesta di dilazionarne la durata per ulteriori 2 anni, tenuto conto che le rate dell'ultimo anno non sono state onorate.

La Suprema Corte ha affermato che *“negli accordi di ristrutturazione dei debiti e nei piani del consumatore è possibile prevedere la dilazione del pagamento dei crediti prelatizi anche oltre il termine di un anno dall'omologazione previsto dall'art. 8, co. 4, della L. n. 3/2012, purché si attribuisca ai titolari di tali crediti il diritto di voto a fronte della perdita economica conseguente al ritardo con cui vengono corrisposte le somme ad essi spettanti o, con riferimento ai piani del consumatore, purché sia data ad essi la possibilità di esprimersi in merito alla proposta del debitore.”* (Cass. civ., ord., sez. VI, 15 ottobre 2020, n. 22291.) sul punto in senso conforme, si vedano ex multis Cass., Sez. VI, n. 22291/2020; Cass. 17391/2020;

Sul punto deve precisarsi, inoltre, che ove si optasse su una liquidazione del detto immobile, il ricorrente si ritroverebbe senza più un'abitazione, senza avere la garanzia che alla liquidazione giudiziaria consegua l'estinzione del mutuo (la vendita potrebbe avvenire per un importo più basso rispetto a quelle delle rate di mutuo residuo) e si troverebbe comunque costretto a pagare un canone di locazione per una abitazione. Situazione queste che inciderebbero negativamente sul piano proposto e sulla stessa possibilità di pagare gli ulteriori creditori nella misura proposta.

Peraltro, giusta quanto esposto dal professionista nominato dall'OCC, la liquidazione del detto bene risulterebbe antieconomica per la procedura, atteso che la previsione di realizzo della sua liquidazione è inferiore al debito che il ricorrente ha nei confronti dell'istituto erogante il mutuo. (cfr. doc. 13 punto 12)

Di contro, onorando le rate residue del mutuo, la durata dello stesso mutuo non inciderebbe sulla durata della procedura, atteso che, secondo la presente proposta i restanti creditori verranno soddisfatti in 6 anni.

Più nello specifico, secondo la presente proposta gli ulteriori creditori (chirografari) il cui debito è stimato in complessivi €103.418,64, attuando una falcidia del 85%, potrebbero essere soddisfatti in 6 anni.

In altri termini il ricorrente propone di mettere a disposizione per i detti creditori, mensilmente, la somma di € 350,00 per i prossimi 6 anni, ottenendo una somma pari €



25.200,00, comprensivi del compenso sia dell'OCC che dello scrivente professionista. In tal modo i suddetti creditori sarebbero soddisfatti in ampia parte e lo stesso ricorrente disporrebbe di una somma mensile di € 1.030,00 (pari ad € 1.880,00 - € 500,00 per il mutuo - € 350,00 per i creditori prededucibili e chirografari) così da salvaguardare anche le spese necessarie al mantenimento suo e della propria famiglia. Una volta trascorsi tali anni potrà essere poi attuata l'esdebitazione del ricorrente, liberandolo così da tutti i debiti chirografari.

VI) Fonti di finanziamento della procedura di ristrutturazione dei debiti

L'istante intende proporre ai creditori, un piano di ristrutturazione dei debiti, ai sensi dell'art. 67 e seguenti del nuovo codice di crisi dell'impresa e dell'insolvenza, che verrebbe finanziato dalle seguenti fonte di finanziamento:

- fonte uno (pensione del ricorrente)

Pertanto, la somma complessiva messa a disposizione dei creditori sarà pari a € 350,00 mensile che per 6 anni, risulta un totale di € 25.200,00.

Il conferimento di tali somme è stato calcolato in modo da essere sostenibile per l'esponente che avrebbe un reddito residuo per fronteggiare la soddisfazione delle esigenze incompressibili di vita della famiglia, anche secondo i parametri Istat, in assenza della soddisfazione delle quali cadrebbero sotto la soglia di povertà e non potrebbero sostenere l'impegno assunto con la presente procedura a favore dei creditori.

VII) Modalità di esecuzione dell'accordo e tempi di pagamento

Per quanto riguarda il mutuo prima casa, creditore INPS, questo verrà onorato interamente, con una rata fissa di €500,00 mensili per i prossimi 24 anni, con richiesta di dilazione di ulteriori 2 anni, tenuto conto che le rate dell'ultimo anno non sono state onorate.

Per i restanti creditori, l'odierno ricorrente metterà a disposizione una somma annuale di € 4.200,00, ripartite in 12 rate mensili di €350,00, per un totale di 72 rate (6 anni) complessive calcolate sulla durata del piano. In particolare le somme saranno così ripartite:

- primo mese dall'omologa, presumibilmente novembre 2022 e fino luglio 2024, il debitore verserà 350,00 euro mensili, per una somma complessiva di euro 7.200,00, innanzitutto in favore dei creditori prededucibili ossia OCC e professionista Avv. Franco Leone;
- Dal mese di luglio 2024 e fino a gennaio 2025 destinerà l'intera somma di euro 350,00 mensili per sette mensilità in favore del creditore privilegiato "Agenzia delle Entrate e Riscossione", il cui credito complessivo pari ad euro 2.162,45, sarà soddisfatto al 100%;



- Dal mese di gennaio 2025 al mese di ottobre 2028 verserà la somma di euro 350,00 mensili in favore dei creditori chirografari per le percentuali indicate e sottoposte a falcidia pari all'85%, sino alla completa estinzione dei debiti, per un totale di 46 rate complessive;

I pagamenti saranno eseguiti, direttamente sui c/c indicati dai creditori così da evitare un'apertura di conto che comporterebbe costi aggiuntivi per il debitore, come da seguente piano di ammortamento, decorrente, presuntivamente, dal mese di novembre 2022, ma con decorrenza effettiva dalla data dell'omologa (la decorrenza del piano di ammortamento da novembre 2022 è effettuata al solo fine di facilitarne la comprensione e a vantaggio della massa dei creditori).

Dal calcolo totale va scomputato il mutuo prima casa INPS che verrà pagato in 24 anni più 2 anni, il debito complessivo ammonta a Euro 24.875,27 con applicazione di falcidia all'85% per i creditori chirografari.

Prededucibili			
Anno/ Mese	Debito per la retribuzione dell'OCC	Debito per la retribuzione del professionista Avv. Franco Leone	Totale periodo
Dall'omologazione del piano (ipotesi Novembre 2022) all'anno Novembre 2023	Rate da euro 175 mensili per l'intero anno Per un totale di euro 2100	Rate da euro 175 mensili Per l'intero anno Per un totale di euro 2100	Euro 4200
Dicembre 2023	Euro 175	Euro 175	Euro 350
Gennaio 2024	Euro 175	Euro 175	Euro 350
Febbraio 2024	Euro 175	Euro 175	Euro 350
Marzo 2024	Euro 175	Euro 175	Euro 350
Aprile 2024	Euro 175	Euro 175	Euro 350
Maggio 2024	Euro 175	Euro 175	Euro 350
Giugno 2024	Euro 175	Euro 175	Euro 350



Luglio 2024	Euro 100	Euro 100	Euro 200
			Totale complessivo Euro 7200

Privilegiati		
Anno/ Mese	Ag. Entrate – Riscossione	Totale periodo
Luglio 2024	Euro 150	Euro 350
Da Agosto 2024 a Dicembre 2024	Rate da 350 mensili per 5 mesi Per un totale di Euro 1.750,00	
Gennaio 2025	Euro 262,45	
		Totale complessivo Euro 2.162,45

Chirografari						
Anno/ Mese	Ag. Entrate – Riscossione complessivo	So.g.e.t. Spa Complessivo	Compass Spa Complessivo	IFIS SPA Complessivo	Sig.ra G. Pisano – complessivo	Totale complessivo
	268,9	456,08	5.841,65	6.218,33	2.727,86	15.512,82
Gennaio 2025	Euro 17,51	Euro 17,51	Euro 17,51	Euro 17,51	Euro 17,51	Euro 87,55 Residuo dell'ultima rata dei privilegiati
Febbraio 2025	Euro 70	Euro 70	Euro 70	Euro 70	Euro 70	Euro 350



Marzo 2025	Euro 70	Euro 70	Euro 70	Euro 70	Euro 70	Euro 350
Aprile 2025	Euro 70	Euro 70	Euro 70	Euro 70	Euro 70	Euro 350
Maggio 2025	Euro 41,39 Estingue	Euro 77,15	Euro 77,15	Euro 77,15	Euro 77,15	Euro 350
Giugno 2025		Euro 87,50	Euro 87,50	Euro 87,50	Euro 87,50	Euro 350
Luglio 2025		Euro 63,92 Estingue	Euro 95,36	Euro 95,36	Euro 95,36	Euro 350
Agosto 2025 – Marzo 2027 (Rate mensili 20)			Euro 116,66	Euro 116,66	Euro 116,66	Euro 350
Aprile 2027			Euro 151,43	Euro 151,43	Euro 47,14 Estingue	Euro 350
Maggio 2027 – Agosto 2028 (Rate mensili 16)			Euro 175	Euro 175		Euro 350
Settembre 2028			Euro 69,5 estingue	Euro 280,5		Euro 350
Ottobre 2028				Euro 165,68 estingue		Euro 350
Totale Rate relativo al periodo su indicato = 46 mesi						Totale complessivo: 15.512,82

Tutto ciò premesso, facendo proprie le considerazioni svolte dal professionista incaricato nella relazione particolareggiata, il ricorrente sig. Vincenzo Mercurio, come



sopra rappresentato, domiciliato e difeso

CHIEDE

All'Ill.mo Tribunale adito, voglia ex art. 67 del nuovo c.c.i.i.

In via preliminare:

-accertare e dichiarare che la proposta di ristrutturazione dei debiti indicata soddisfi i requisiti previsti dell'art. 67 e ss. del nuovo c.c.i.i.;

-sospendere, in urgenza, le detrazioni automatiche che l'odierno ricorrente subisce direttamente dalla pensione, in relazione ai debiti suindicati, che continuano ad aggravare il suo *status* di sovraindebitamento mediante specifico provvedimento che inibisca le dette trattenute;

-l'annullamento e la cancellazione di fermo amministrativo, con esonero di spese, sul bene mobile "opel astra", targata FH238TT, essendo questo un bene strumentale atteso che è l'unico autoveicolo a disposizione del nucleo familiare e viene utilizzato per fare fronte alle esigenze della stessa, ordinando al conservatore del PRA competente la cancellazione della stessa con esonero dello stesso da ogni responsabilità;

-in virtù della presente domanda, disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del ricorrente nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento.

In via principale:

-procedere all'omologa del piano proposto, ai sensi e per gli effetti dell'art.70 c.c.i.i. e, una volta onorati i pagamenti sopra indicati, sentiti gli organi della procedura, verificate la sussistenza delle condizioni di legge, dichiarare inesigibili nei confronti del debitore i debiti oggetto di falcidia e non soddisfatti esdebitando il sig. Mercurio.

Con riserva di ulteriore produzione documentale, ovvero una sua integrazione ove necessario.

Si allega: doc.1) documento d'identità e tessera sanitaria propria; doc.2) certificato di Stato di famiglia e della composizione del nucleo familiare; doc.3) Pensione/sospensione Sig.ra Rosanna Mancuso; doc.4) Causa e sentenza di sfratto per morosità canone di locazione, con verbale vigili del fuoco (allegato); doc.5) INPS: mutuo prima casa; doc.6) Pensione Sig. Mercurio (ricorrente); doc.7) Prestito BNL; doc.8) Prestito Santander Consumer Bank; doc.9) Prestito Findomestic; doc.10) passività Agenzia delle Entrate-Riscossione; doc.11) passività So.g.e.t. spa.; doc.12) Istanza di nomina OCC "piano del consumatore" doc.13-14) Relazione particolareggiata del professionista incaricato con la documentazione ivi allegata; doc. 15) fermo amministrativo (n. 2021/0000215668).

Ai fini del contributo unificato si dichiara che per il presente procedimento è dovuto un contributo in maniera fissa pari ad euro 98,00.

Con osservanza.

Catanzaro, lì 19.09.2022

Avv. Franco Leone

